



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

2° SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

BANDO-DISCIPLINARE DI RDO n. 1853801

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO:
01.02.2018/31.01.2020**

CIG 7313019E2D

Premesse

Il presente Bando-Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Settore Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Oria, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio avente ad oggetto la gestione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO come meglio specificato nel capitolato.

La procedura in oggetto, disposta con determinazione a contrarre dirigenziale n.1225 del 12.12.2017 del Settore Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Oria, si svolgerà sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.lgs. N. 50/2016.

I documenti di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito internet dell'Ente <http://www.comune.oria.br.it/> nella la sezione "bandi di gara e contratti".

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante:

- Denominazione: Comune di Oria
- Indirizzo: Via Epitaffio - 72024 Oria
- Punti di contatto: Ufficio Servizi Sociali – Telefono: 0831846535
- posta elettronica: servizisocioculturali@comune.oria.br.it
- PEC: servizisocioculturali.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

- Servizio responsabile: Servizi Sociali e Scolastici
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Danila Ciciriello
- CPV 60130000 - 8

ART. 2 - OGGETTO DELLA RDO

L'oggetto della RDO consiste nell'affido a terzi per la durata di 2 anni, per un periodo compreso tra febbraio 2018 e febbraio 2020, del servizio di trasporto scolastico e assistenza scuolabus organizzato dal Comune a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Oria, e dovrà offrire i servizi minimi individuati nel capitolato di gara.

L'appalto avrà la durata di due anni, con inizio, a partire dalla consegna del servizio.

Sarà possibile prorogare il servizio sino alla conclusione del secondo anno scolastico (31.05.2020).

ART. 3 - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO.

La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito ad RdO esclusivamente sul portale Mepa.

Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Mepa non saranno prese in considerazione.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando-Disciplinare di RdO;
- 2) Capitolato Speciale di Appalto;
- 3) Altra modulistica.

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RDO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 4 – ENTITA' DELL'APPALTO E DURATA

Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento è di € 145.787,10 oltre IVA (al 10%).

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., **il servizio non presenta rischi da interferenze**, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00.

Il valore del servizio è stato calcolato per garantire il trasporto di circa n.50 alunni per un anno scolastico.

L'importo complessivamente indicato ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce alcun obbligo del Comune nei confronti della ditta aggiudicataria. Il corrispettivo forfettario dovrà intendersi fisso, invariabile e comprensivo di ogni onere "ordinario e straordinario" per i mezzi di trasporto, personale addetto e utenti.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dell'appalto incluse le prestazioni professionali e di coordinamento, quali a titolo esemplificativo fornitura di carburante, tasse di circolazione, assicurazione automezzi, manutenzione, attività di formazione e quant'altro necessario all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, ivi compreso l'eventuale utile di impresa.

L'importo posto a base d'asta è inoltre comprensivo delle spese generali (funzionamento struttura, spese di segreteria, ecc...).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il prezzo è complessivo di tutte le voci di spesa a carico della ditta aggiudicataria.

I prezzi determinati in sede di gara rimarranno invariati per l'intera durata del contratto.

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono compresi nella componente dell'importo posto a base di gara. A tal fine, l'offerta, dovrà essere corredata dell'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il servizio avrà durata di 2 anni e comunque nei limiti della risorsa complessiva destinata alla realizzazione dei servizi, ivi comprese le economie determinate dal ribasso d'asta o dal più favorevole regime fiscale dell'aggiudicatario, che potranno essere tramutate in corrispettivi per ulteriori e/o impreviste necessità di prestazione (clausola eventuale), con decorrenza dalla data di avvio del Servizio, in seguito ad aggiudicazione e stipula del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, per allineare il servizio alla fine del secondo anno scolastico.

Pertanto, l'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tale opzione, è pari a complessivi € 170.084,45.

Infine, sarà facoltà del Comune disporre, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la riduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto qualora ne ravvisi l'esigenza nell'interesse pubblico.

ART. 5 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Procedura di appalto

L'affidamento in questione si svolge utilizzando la piattaforma Mepa secondo le condizioni previste dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento.

2. Criterio di scelta del contraente.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, determinata sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione e relativi pesi massimi espressi in centesimi, come in dettaglio specificati nel presente Disciplinare, su un punteggio globale pari a 100, di cui punti 70 per l'offerta tecnico-qualitativa e punti 30 per l'offerta economica.

3. Offerte uguali.

In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art.77 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii. al rilancio competitivo sulla offerta economica.

Nel caso di impossibilità a procedere come innanzi indicato, l'aggiudicazione sarà decisa mediante sorteggio.

4. Validità dell'offerta.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto come pure di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, idonea e congrua in relazione all'oggetto della gara.

5. Arrotondamento

Tutti i calcoli relativi alla componente tecnica dell'offerta saranno eseguiti fino alla seconda cifra decimale, sempre secondo criterio di arrotondamento previsto ed adottato dal Mepa.

ART. 6 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell'abilitazione al M.E.P.A., di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti per il servizio da svolgere. Attesa la complessità tecnica ed organizzativa del servizio oggetto dell'appalto è necessario che i soggetti concorrenti presentino un'organizzazione di impresa coerente con il servizio da svolgere.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguito indicati.

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (non dimostrabili mediante avvalimento)

a.1. Insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

1) condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. inflitta nei confronti di alcuno dei soggetti indicati nel co. 3, dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2) Insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;

3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- 4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predetti situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;
- 5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente;
- 6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- 7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura tale da avere aver creato una distorsione della concorrenza;
- 8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 9) l'operatore economico non deve aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 10) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non deve aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 11) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
- 12) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 13) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
- 14) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 15) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 16) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

17) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

18) mancato adempimento, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

17) osservanza del divieto di associazione in partecipazione di cui all'art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

18) insussistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

19) non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (art. 53, co. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012;

20) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente.

In merito all'eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

► nell'art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

► nell'art. 48, co. 7°, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, co.2, lett. b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co.2, lett. c), D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

a. 2. Dichiarazione di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016

La dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione indicate al co. 1 e 2, dell'art. 80 del Codice, dovrà essere resa dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con

poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (art. 80, co. 3, Codice). *Avvertenza: in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, misura interdittiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa voce non è contenuta nel formulario di DGUE.*

DGUE: Mediante compilazione della Parte III, Sezione A. Anche in tal caso, in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa richiesta non è presente nel formulario di DGUE. Tutti i soggetti di cui al co. 3, dell'art. 80, del Codice:

- dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di Gara Europea (DGUE)*
- dovranno sottoscrivere, a conferma della veridicità dei dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 80, del Codice mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.*

dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di Gara Europea (DGUE)

- dovranno sottoscrivere, a conferma della veridicità dei dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell'art. 80, del Codice mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.*

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal concorrente in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

DGUE: mediante la compilazione della parte III, Sezioni A, B, C e D.

a.3. Self cleaning.

1. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui al punto 1) (provvedimenti giurisdizionali emessi per uno o più dei reati indicati nel co. 1, dell'art. 80, del Codice degli Appalti), pronunciati nei confronti dei soggetti indicati nel co. 3 del predetto articolo:

- se ancora in carica alla data di pubblicazione della gara, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;
- cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, è ammesso a provare di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

2. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui ai punti da 3) a 16) (cause di esclusione previste dal co. 5, dell'art. 80, del Codice degli Appalti), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. 3. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, co. 7, del Codice, i provvedimenti di autodisciplina adottati dall'operatore economico dovranno essere dichiarati espressamente mediante autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

DGUE: mediante la compilazione della Parte III, Sezione A.

a.4. In caso di utilizzo, per la compilazione del DGUE, del formulario on line della Commissione europea:

- la Parte III, Sezione A, relativa alla dichiarazione delle sentenze di condanna definitive, del Modello Europeo, va uniformata all'ordinamento italiano inserendo i riferimenti al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di cui al co. 1, dell'art. 80 del Codice;
- le cause di esclusione indicate nelle lett. e) ed f), della Parte III, sezione B, del relativo Modello europeo vanno eliminate o comunque non compilate in quanto non contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016.

a.5. Concordato preventivo con continuità d'azienda.

In caso in cui il concorrente si trovi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

In caso di concorrente che ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco), ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure

per l'affidamento di contratti pubblici. In entrambe le ipotesi, il concorrente dovrà produrre la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità del concorrente al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DGUE: mediante compilazione della Parte III, Sez. C.

a.6. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti:

- si estendono a tutti gli operatori economici che costituiscono il concorrente;
- costituiscono formalità essenziali ai sensi e agli effetti dell'art. 83, co. 9, del Codice.

B.REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016. (non dimostrabili mediante avalimento)

► Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:

- per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento;
- per i consorzi cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- per i consorzi cui all'art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.

► Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell'Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sezione A.

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

In caso di associazioni temporanea di scopo (A.T.S.) i su indicati requisiti dovranno essere posseduti soltanto dai soggetti aventi natura d'impresa.

C. REQUISITI DI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 83 CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 (dimostrabili mediante avalimento)

Requisiti minimi d'idoneità per presentare istanza di partecipazione alla gara: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificati:

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;
- possesso dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone comprovato mediante iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 11, co. 1 e 2, art.16 del Regolamento CE n. 1071/2009 e art. 9, co.6, e art.11 del Decreto del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. R.D./291 del 25.11.2011

Capacità economica e finanziaria:

- fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari (2012,2013,2014, 2015, 2016) non inferiore ad **una volta e mezza** quello del presente appalto (dunque € 255.126,68 oltre iva);
- fatturato specifico realizzato nel servizio oggetto di gara negli ultimi cinque esercizi finanziari (2012,2013,2014, 2015, 2016) non inferiore **a quello del presente appalto** (dunque € 170.084,45 oltre iva);
- idonea garanzia e/o referenza bancaria;

Capacità tecnica:

- aver eseguito con buon esito negli ultimi dieci anni - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso - servizi di trasporto scolastico nei confronti di Enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore a quello del presente appalto pari ad € €170.084,45 oltre iva;
- avere la disponibilità giuridica del veicolo da adibire al servizio di trasporto scolastico, aventi le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 18/4/1997 e s.m.i., di immatricolazione non antecedente all'anno 2010, dotato di cinture di sicurezza lombari a due punti, dotato di n. 20 posti + autista + accompagnatore, con alimentazione a metano, gpl o diesel, conforme almeno alla normativa Euro 5. **TALE DISPONIBILITA' DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE DIMOSTRATA IN SEDE DI GARA;**
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 per servizi di trasporto scolastico, rilasciata da Enti certificatori accreditati.

Precisazioni per RTI/ConSORZI d'Imprese.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno,

sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa si obbliga a prestare, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante.

E' necessario che la composizione soggettiva del concorrente plurisoggettivo assicuri, complessivamente, il possesso del 100% dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali e, in ogni caso, che la mandataria possenga almeno il 60% dei su citati requisiti.

In caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'impegno a costituire a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso, ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%). La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione.

I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. documento di gara unico europeo (DGUE), avvalendosi del modello editabile allegato.

Il documento di gara unico europeo (DGUE) potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uso dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli operatori economici, a condizioni che riporti tutte le informazioni indicate nel modello formulario DGUE allegati agli atti di gara. Potrà essere anche riutilizzato il DGUE compilato e prodotto in una procedura di appalto diversa dalla presente purché il concorrente confermi che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

2. avvalendosi dei modelli di autocertificazione tradizionali.

E' richiesto a pena di esclusione il possesso dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone comprovato mediante iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 11, co. 1 e 2, art.16 del Regolamento CE n. 1071/2009 e art. 9, co.6, e art.11 del Decreto del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. R.D./291 del 25.11.2011

OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO: Il sopralluogo è obbligatorio e consisterà nella presa visione dei mezzi scuolabus che verranno ceduti in comodato d'uso gratuito e nell'effettuazione di una prova su strada con gli stessi, al fine di accertarne il buon funzionamento e di prendere visione di almeno un percorso oggetto dell'appalto al fine di verificare le circostanze e le condizioni influenti sulla gestione del servizio da espletarsi, prendere conoscenza delle tratte all'interno del Comune dal servizio e vagliare il grado di viabilità e praticabilità delle strade e delle tratte da servire.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare al Comune di Oria, almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, rispettivamente, all'indirizzo PEC: servizisocioculturali.comune.oria@rupar.pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato della CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega scritta da presentare all'atto del sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

ART. 8. AVVALIMENTO

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico- finanziari e tecnico-professionali (C e D paragrafo 7) necessari per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rimanda, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti dovranno allegare la documentazione prescritta nell'art. 89 del precitato decreto.

Si specifica quanto segue:

I. Si applica quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017.

II. i requisiti di cui alle lett. A) e B) del precedente paragrafo 7. (requisiti di ordine generale e tecnico professionale) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

I requisiti di cui alle lett. A) del citato paragrafo devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

III. il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun dei requisiti di ordine speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

IV. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).

V. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa aggiudicataria che dovrà avvalersi, in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;

VI. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

VII. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del servizio e l'impresa ausiliaria, dovranno comunicare, nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane e l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

VIII. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

ART. 9 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo d'esecuzione del servizio è all'interno del Comune di Oria e riguarda tutte le strade interne ed esterne dell'agro di Oria.

ART. 10 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

10.1. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, pari ad € 2.915,74 (duemilanovecentoquindici/74). La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Essa deve avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione/polizza - così come previsto dall'art. 93 co. 4 del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente le seguenti clausole di:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.Lgs. 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di impresa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

10.1.1. In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:

- a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- d. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
- e. in caso di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) dal soggetto provvisto di organizzazione d'impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

In ogni caso, il documento contenente la copia informatica del contratto di fideiussione prodotta nella presente procedura dovrà:

I. essere corredato di copia della procura speciale con cui l'Impresa di Assicurazione o l'Istituto Bancario conferisce mandato all'agente o funzionario di impegnare la medesima; il documento deve essere prodotto in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'agente o dal funzionario delegato ai sensi del dpr. 445/00 e sottoscritta con firma digitale;

II. essere sottoscritto digitalmente:

A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;

B. in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

C. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 50/2016:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese, dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

D. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.

E. in caso di consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;

F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): dalle imprese e dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa costituenti l'ATS.

10.1.2. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere prodotta originale della quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale indicando nella causale il numero di Rdo, l'oggetto sintetico della gara e il numero di Cig.

In caso di non aggiudicazione dell'appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.2.GARANZIA DEFINITIVA

Nel caso di aggiudicazione definitiva, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene. A tal fine, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l'offerente risultasse affidatario.

10.3.ASSICURAZIONE PER DANNI ALL'AMMINISTRAZIONE E PER RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Qualora non sussista adeguata polizza assicurativa, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve provvedere a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti i servizi, ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.

Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria, deve essere assicurata, inoltre, la copertura I.N.A.I.L..

Ai sensi dell'art. 103 D.LGS 50/2016, l'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare all'Ufficio Comune di Oria le seguenti coperture assicurative:

1. Polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose, animali, impianti ed opere, anche se pre-esistenti, verificatesi durante l'esecuzione dei servizi. Il massimale è pari all'importo del contratto. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

2. Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi (RCT).

Il Soggetto Attuatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

✓ sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00;

✓ sezione RCO massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal Soggetto Attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.

Decorrenza fino alla data di emissione del certificato/attestato di regolare esecuzione. La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esercizio d'attività d'impresa, come riportato nel certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto o alla categoria dei servizi compresi nell'appalto.

Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall'impresa aggiudicatrice prima della stipulazione del contratto d'appalto e almeno 10 giorni prima della consegna dell'esecuzione delle prestazioni. L'Organizzazione aggiudicataria del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, compresa la copertura assicurativa, ove necessario, per recarsi fuori il territorio provinciale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, l'Organizzazione aggiudicataria si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione

appaltante assegna al concorrente un termine, di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito ad RdO. La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:

- ❖ “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara;
- ❖ “Busta virtuale Tecnica” – contenente l'offerta tecnica
- ❖ “Busta virtuale Economica” – contenente l'offerta economica

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra la documentazione allegata e quanto inserito direttamente nella piattaforma (ad es. importo offerto) farà fede quest'ultimo.

ART. 13 - BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella Busta Documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente:

- 1) ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 6 e 7 del presente disciplinare: Documento di gara unico europeo(DGUE) redatto utilizzando l'allegato modello 1.

In alternativa al DGUE i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa ai dati di impresa del concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente, redatta utilizzando l'allegato modello A;
- b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale indicati agli artt. 6 e 7/A, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente, redatta utilizzando l'allegato modello A;

c) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 resa dai soggetti di seguito indicati, utilizzando l'allegato modello B:

- soggetti ricoprenti le cariche sociali o i ruoli indicati nell'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/16;
- soggetti cessati dalle cariche sociali o dai ruoli indicati nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/16 nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente RdO;
- soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara;

c) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa concorrente e Referenza/e bancaria/e mod.C;

d) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 antimafia mod.D;

2. Garanzia provvisoria con Impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva

3. ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo determinato ai sensi della deliberazione dell'A.N.A.C. n. 01377 dei 21/12/2016 in attuazione art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266. (per un eventuale supporto sulle modalità di versamento si può fare riferimento alle istruzioni presenti nel sito www.avcp.it) per l'importo di € 20,00;

4. copia dell'acquisizione del PASSOE nel sistema AVCpass;

5. Dimostrazione della disponibilità di n. 1 mezzo sostitutivo, in caso di guasti, con almeno 21 posti a sedere, con dimensioni idonee ad essere impiegato sugli itinerari descritti.

6. Dichiarazione di essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone comprovato mediante iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 11, co. 1 e 2, art.16 del Regolamento CE n. 1071/2009 e art. 9, co. 6, e art.11 del Decreto del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. R.D./291 del 25.11.2011;

7. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, come da Allegato B, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.** oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, **con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:**

► di aver realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi finanziari (2012/2013/2014/2015/2016) un **fatturato globale non inferiore ad una volta e mezza quello del presente appalto;**

► di aver realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi finanziari (2012/2013/2014/2015/2016) un **fatturato specifico nel servizio oggetto di gara non inferiore a quello del presente appalto;**

► di **aver eseguito, con buon esito, negli ultimi dieci anni** - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso - servizi di trasporto scolastico nei confronti di Enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore a quello del presente appalto (l'operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi dell'art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati);

- ▶ di essere in possesso della **certificazione di qualità richiesta EN ISO 9001: 2008** per servizi di trasporto scolastico;
- ▶ di considerare remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, inclusi quelli eventuali in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ▶ di aver effettuato apposito sopralluogo presso il parco automezzi della sede municipale e di aver preso visione dello stato in cui si trovano i due scuolabus di proprietà comunale da sottoporre a revisione, a proprie cure e spese, in caso di aggiudicazione;

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

5. in caso di offerta presentata da procuratore speciale, copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile corredata dell'attestazione di conformità della copia all'originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00;
6. in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, delle seguenti informazioni:
 - a-soggetto designato quale mandatario;
 - b-impresе riunite/consorziate;
 - c-modello (orizzontale, verticale o misto);
 - d-quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
 - e-parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale 13 di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'originale del mandato, ai sensi dell'art. 48, co.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

- 7.in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l'impegno a costituire a costituire in caso di aggiudicazione il raggruppamento/consorzio. Il predetto documento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:

- a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- b. le imprese riunite/consorziate;
- c. il modello (orizzontale, verticale o misto);
- d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
- e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

L'impegno di cui sopra, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

8.in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

9.in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);

10.in caso di avalimento, la documentazione indicata al successivo paragrafo 14.

ART. 14 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere allegata alla RdO, nella sezione "Busta Documentazione", la documentazione di seguito indicata e s.m.i.:

A. dichiarazioni del concorrente: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, sottoscritta con firma digitale, con la quale attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione posseduti da altra impresa (impresa ausiliaria). Nella dichiarazione dovranno essere specificati in modo dettagliato i requisiti di partecipazione oggetto dell'avvalimento nonché, con riferimento all'impresa ausiliaria, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante).

B. documenti nella disponibilità della ditta ausiliaria: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, sottoscritta con firma digitale, con la quale:

- dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. 50/2016.

C. documenti nella disponibilità del concorrente: Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il documento informatico contenente la scansione del contratto deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

ART. 15 - RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale e ambientali secondo le tipologie indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, possono presentare cauzione ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma nonché nelle altre disposizioni di legge. Si applica, altresì, la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio, segnala, in sede di offerta:

1. di essersi avvalso, nella determinazione dell'importo della cauzione della facoltà di riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
2. indicazione del/i certificato/i di qualità di cui si è avvalso per la riduzione. Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime;
3. dimostrazione di essere microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICO-QUALITATIVA – BUSTA VIRTUALE TECNICA

La busta virtuale "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, del servizio offerto, che dovrà essere conforme ai requisiti minimi indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa, in particolare, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa rispondente ai criteri e sub-criteri di cui al successivo art. 18.

- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 13, paragrafo 13.1.

Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l'offerta tecnica di cui sopra mediante un elaborato progettuale redatto in f.to A4 per un numero massimo di complessive 20 pagine (o max 10 se fronte retro), esclusi eventuali allegati, digitate in f.to corpo 12 e per un numero massimo di 30 righe per ogni pagina.

La parte eccedente la predetta prescrizione non verrà presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Eventuali allegati non potranno descrivere parti essenziali dell'offerta tecnica suscettibili di attribuzione di punteggio ma sostanzarsi unicamente in documenti (certificazioni, attestazioni, carta dei servizi, ecc.) comprovanti i contenuti già espressi nella proposta gestionale.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICO-QUANTITATIVA

Nella Busta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere allegata l'offerta economica corredata della dichiarazione dei costi specifici per la sicurezza di cui all'art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente, redatta avvalendosi dell'allegato modello 7-OFFERTA ECONOMICA.

In caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta economica (comprensiva della dichiarazione relativa ai costi specifici per la salute e sicurezza) dovranno essere:

- prodotta:

- dall'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo (Rti);
- dal consorzio costituito o costituendo;
- dall'organo con poteri di rappresentanza (Reti di imprese);

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande, come sotto specificate, dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo, a presentare l'offerta economica.

- essere sottoscritta digitalmente:

A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;

B. in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

C. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese, dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

D. in caso di soggetto di cui all'art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.

E. in caso di consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;

F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa.

Nella presente busta andrà inserita l'attestazione di avvenuto/esonero assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00.

ART. 18 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento di cui agli artt. 37 comma 2, 36 comma 2 lett. b) e comma 6 , 63 del D.LGS 50/2016 con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di servizi ripetitivi e con condizioni standardizzati, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lett. a) del D.LGS 50/2016.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Organizzazione aggiudicataria per l'esecuzione a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'Organizzazione affidataria.

La congruità delle offerte verrà valutata in base all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice.

	REQUISITI	PUNTEGGI	SUB – REQUISITI	SUB PUNTEGGI
A	Qualità organizzativa dell'impresa	MAX 7	A1) Modello organizzativo del concorrente, inteso come complesso di tecnici che fanno parte integrante del soggetto concorrente o che abbiano con lo stesso rapporti continuativi di consulenza, con indicazione delle funzioni e delle persone che vi si dedicano stabilmente	Max 4
			A2) Dotazione strumentale per lo svolgimento del servizio	Max 3

B	Progetto gestionale	MAX 38	B1) Modalità di organizzazione e gestione del servizio con specifico riferimento al piano trasporto, specificando come verranno individuati gli itinerari (per zone, scuole o altro), le modalità di prelevamento (punti raccolta o abitazioni), il tempo di permanenza massimo degli utenti sul mezzo, l'organizzazione in caso di scioperi o assemblee sindacali	Max 20
			B2) Modalità di gestione di imprevisti ed emergenze da adottare al fine di garantire la continuità e l'efficienza del servizio, sia con riferimento a guasti o incidenti di mezzi (specificando le modalità di sostituzione degli scuolabus), sia con riferimento all'assenza di personale e alle modalità di adeguamento dinamico dell'organizzazione del servizio alle modifiche apportate o subite dallo stesso (variazioni calendari – orari – percorsi, sospensioni, scioperi, ecc.)	Max 6
			B3) Programma di manutenzione e controllo dei mezzi nel periodo dell'appalto e modalità di documentazione di tali interventi al Comune	Max 7
			B4) Organigramma e modello organizzativo interno (turni, attribuzioni, responsabilità di coordinamento, ecc.), modalità organizzative, di gestione reclami, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento con il Comune	Max 5
C	Qualità del servizio	MAX 25	C1) Avvio del servizio il primo giorno scolastico (in luogo del 1° ottobre previsto) e termine dello stesso l'ultimo giorno scolastico (in luogo del 31 maggio previsto)	Max 10
			C2) Disponibilità ad effettuare servizi supplementari per attività didattiche, educative e manifestazioni sportive, culturali e ricreative oltre i n. 10 giorni previsti per ogni automezzo; a tal fine per ogni giorno offerto verrà attribuito un punteggio pari a 0,5	Max 8
			C3) Data di immatricolazione del veicolo che dovrà essere messo a disposizione dalla Ditta affidataria (ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare) <ul style="list-style-type: none"> • punti 0 per immatricolazioni anno 2010; • punti 0,5 per immatricolazioni anno 2011; 	Max 2

			<ul style="list-style-type: none"> • punti 1 per immatricolazioni anno 2012; • punti 1,5 per immatricolazioni anno 2013; • punti 2 per immatricolazioni anno 2014 in poi 	
			C4) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 sistema di gestione ambientale, rilasciate da Enti certificatori accreditati	Punti 5

Qualora l'offerente non raggiunga almeno il 60% del punteggio (42 punti) complessivamente riservato all'aspetto della qualità, non si procederà all'apertura della busta contenete la relativa offerta economica e lo stesso concorrente verrà escluso dal procedimento di aggiudicazione.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione secondo il metodo aggregativo-compensatore come di seguito riportato:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

$\sum n$ = sommatoria numero totali dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ogni commissario, secondo la seguente tabella:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
1. Ottimo	Da 0,81 a 1,00
2. Distinto	Da 0,61 a 0,80
3. Buono	Da 0,41 a 0,60
4. Discreto	Da 0,21 a 0,40
5. Sufficiente	Da 0,01 a 0,20
6. Insufficiente	0,00

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica verrà valutata, su un punteggio massimo di 30 punti, sulla base alla formula di seguito indicata:

$V(a) = \frac{Ra}{Rmax}$ <p>Dove: V(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a), variabile tra zero e uno Ra = percentuale di ribasso dell'offerta in esame (a) Rmax = percentuale di ribasso dell'offerta migliore presentata in gara</p>

Il punteggio della singola offerta viene determinato moltiplicando $V(a) \times 30$.

Si precisa che:

- in caso di **parità di punteggio** complessivo l'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnico-qualitativa;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida.

ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, che opererà in conformità all'art.77 del Decreto Legislativo n.50/2016, alle specifiche prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto nonché in conformità alle linee guida adottate e ad adottarsi da parte dell'A.N.A.C.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla Commissione Giudicatrice in base agli elementi di valutazione ed ai pesi ponderali indicati al precedente paragrafo 18, nel rispetto delle modalità ivi specificate.

3. La Commissione Giudicatrice in particolare:

- in una o più successive sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici concorrenti ammessi alla gara in relazione alla componente qualitativa al fine della assegnazione dei punteggi sulla base dei parametri di valutazione predeterminati nel disciplinare;
- darà comunicazione in seduta pubblica dei punteggi dalla medesima attribuiti alle componenti tecniche delle offerte ammesse e procederà all'apertura della "busta economica" contenente l'offerta economica relativamente agli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara. Dopo aver determinato i relativi punteggi con il procedimento matematico prestabilito, redigerà, infine, la graduatoria finale di merito provvisoria.
- alle sedute di gara pubbliche sono ammessi a partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, i procuratori giusta delega scritta sempre secondo le procedure previste dal MEPA.

Delle sedute pubbliche è data notizia ai concorrenti offerenti esclusivamente mediante la piattaforma MePa attraverso la funzione di comunicazione con i fornitori associata alla Rdo.

ART. 20 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo dei mezzi a disposizione della stazione appaltante.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 a discrezione della Stazione appaltante.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorita (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione ANAC (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass dovrà indicare il CIG corrispondente ed inserire i dati richiesti.

Nel caso in cui il sistema AVCPass non fosse funzionante oppure non fosse utilizzabile per la presente procedura, la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le vigenti modalità.

ART. 21 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatario sottoscritti dalle parti con firma digitale.

Resta a carico del oggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta sul contratto ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

2. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva prevista dal presente disciplinare e in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà indicare i dipendenti di un numero non inferiore a 2 autisti dipendenti e di n. 2 accompagnatori dell'azienda.

3. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione del contratto o quanto altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

ART. 23 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 24 - ALTRE INFORMAZIONI

La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 non è soggetta ad autenticazione né deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante se sottoscritta con firma elettronica digitale in conformità alle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale 7 marzo 2005, n. 82.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Le dichiarazioni sostitutive di fatti e stati che devono essere rilasciate da soggetti (diversi dal legale rappresentante o dal procuratore speciale) sprovvisti di firma digitale dovranno essere accompagnate da

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del Dpr. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

L'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma MePa ovvero a disservizi imputabili alla piattaforma MePa.

ART. 25 – PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il bando di gara, in forma integrale o per estratto, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati su:

- M.E.P.A.
- GURI, serie speciale contratti pubblici, n. 1 del 03.01.2018;
- Piattaforma ANAC;
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e trasporti “Servizio Contratti Pubblici”;
- Albo pretorio e sito istituzionale del Comune di Oria (www.comune.oria.br.it).

L'Amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 74 del Codice le richieste di invio dei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 216 co. 11, del Codice dei contratti, e dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 26 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1.Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si rammenta che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

2.Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

3. In caso di raggruppamento/consorzi: anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4. In caso di avalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito il D.Lgs. n. 163/06.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione Mepa di riferimento.

7. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando-Disciplinare di Gara, la lettera invito ad RdO, il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli documenti caricati sulla piattaforma Mepa.

ART. 28 - CONTROVERSIE

In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rimanda.

Qualora non si addivene ad una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Brindisi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 al Tar competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Mepa.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila Ciciriello.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della

legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003;

Allegati:

1. Capitolato Speciale di Appalto
2. Modello 1 (Documento di gara unico europeo (DGUE editabile)
3. Modello A (Istanza di partecipazione dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice);
4. Modello B (dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16)
5. Modello C (dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale)
6. Modello D (dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia)
7. Protocollo di legalità/patto di integrità del Comune di Oria
8. Modello 2 (Offerta Economica) – doc economica

IL RESPONSABILE DEL II^ SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Dott.ssa Danila Ciciriello